
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE

TELEMACO

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 103

STATUTO

1° dicembre 2016

Sommario

| | |
|--|----|
| PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO | 3 |
| Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede | 3 |
| Art. 2 - Forma giuridica..... | 3 |
| Art. 3 – Scopo..... | 3 |
| PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO | 3 |
| Art. 4 - Regime della forma pensionistica..... | 3 |
| Art. 5 - Destinatari..... | 3 |
| Art. 6 – Scelte di investimento | 4 |
| Art. 7 – Spese | 4 |
| PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI..... | 5 |
| Art. 8 – Contribuzione..... | 5 |
| Art. 9 - Determinazione della posizione individuale..... | 5 |
| Art. 10 – Prestazioni pensionistiche | 6 |
| Art. 11 - Erogazione della rendita | 6 |
| Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale..... | 6 |
| Art. 13 - Anticipazioni..... | 7 |
| PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI..... | 8 |
| A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO | 8 |
| Art. 14 – Organi del fondo | 8 |
| Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione | 8 |
| Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni | 8 |
| Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni..... | 8 |
| Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione..... | 9 |
| Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori | 10 |
| Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni..... | 10 |
| Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità..... | 11 |
| Art. 22 - Presidente e Vice Presidente..... | 12 |
| Art. 23 –Direttore generale Responsabile del Fondo | 12 |
| Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione | 13 |
| Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni..... | 13 |
| Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità | 14 |
| B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE | 14 |
| Art. 27 – Incarichi di gestione | 14 |
| Art. 28 - Banca depositaria..... | 15 |
| Art. 29 - Conflitti di interesse..... | 15 |
| Art. 30 – Gestione amministrativa..... | 15 |
| Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio | 15 |
| Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio..... | 15 |
| PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI | 16 |
| Art. 33 – Modalità di adesione | 16 |
| Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti..... | 16 |
| Art. 35 – Comunicazioni e reclami..... | 16 |
| PARTE VI – NORME FINALI..... | 16 |
| Art. 36 - Modifica dello Statuto | 16 |
| Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio | 17 |
| Art. 38 – Rinvio..... | 17 |

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione - Telemaco", in forma abbreviata "Fondo Pensione Telemaco", di seguito denominato "Fondo", in attuazione dell'Accordo sindacale stipulato in data 30 marzo 1998 fra Intersind, con la partecipazione delle Aziende associate Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Telespazio, Stream, CSELT, Telesoft, Sodalia, Stet International, Scuola Superiore G. R. Romoli, Elettra TLC, Trainet e TMI-Telemedia International e SLC-Cgil, FIS.Tel-Cisl e UILTE-UIL.
2. In attuazione dell'art. 52 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 28 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato "CCNL"), fra ASSOTELECOMUNICAZIONI - ASSTEL e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL configurate quali parti istitutive unitariamente intese rispettivamente per le Aziende ed i lavoratori (di seguito denominate "fonte istitutiva") è stato stipulato in data 30 Aprile 2003 l'Accordo sindacale (di seguito denominato "Accordo") con il quale il Fondo assume le caratteristiche di Fondo Pensione del settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
3. In attuazione dell'Accordo sindacale del 30 aprile 2008 stipulato tra ASSOTELECOMUNICAZIONI – ASSTEL e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL si è convenuto di ampliare l'area dei destinatari del Fondo.
4. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
5. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP al n. 103.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
2. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti comunque non inerenti al suo scopo.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri, dipendenti delle Aziende e delle associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono, alle quali si applica il CCNL, assunti:
 - a) a tempo indeterminato;
 - b) con contratto di apprendistato di cui all'art. 20 del CCNL;
 - c) con contratto di inserimento di cui all'art. 19 del suddetto CCNL.
2. Sono soci del Fondo i lavoratori di cui al comma 1 che presentino domanda di adesione ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, le Aziende da cui essi dipendono, nonché i pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari di vecchiaia o anzianità.
3. Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al comma 2 e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

-
4. Nel caso indicato al precedente comma 3, la permanenza nel Fondo richiede nell'accordo sindacale la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione.
 5. Sono associati al Fondo anche i lavoratori che hanno aderito con conferimento tacito del TFR.
 6. Possono, altresì, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, di lavoratori iscritti al Fondo.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno tre comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma quattro.
3. Qualora per effetto del meccanismo di conferimento tacito al Fondo, affluiscano quote di TFR ascrivibili ad un soggetto già aderente al Fondo medesimo, le predette quote saranno investite nel comparto garantito. Entro i successivi n. 3 mesi l'aderente ha la facoltà di riunificare la propria posizione; decorso tale periodo, previa comunicazione all'aderente stesso, la posizione verrà riunificata nel comparto in cui l'aderente stesso risultava iscritto al momento del conferimento tacito.
4. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo e riportato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno, mediante apposita richiesta scritta.
5. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto;
 - c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - c.2) riscatto della posizione individuale;
 - c.3) anticipazioni;
 - c.4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;
 - d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e della relativa Azienda decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di adesione.
3. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita, in cifra fissa ovvero in percentuale della retribuzione, dalla fonte istitutiva secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni) di seguito denominato Decreto.
4. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, anche attraverso versamenti volontari aggiuntivi. Le modalità ed i termini di tali versamenti volontari sono individuati dalle norme operative interne.
5. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione di retribuzione, la contribuzione al Fondo è sospesa, ferma restando la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti volontari direttamente al Fondo.
8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
9. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del saggio legale; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
11. Le norme operative interne del Fondo disciplinano le modalità di rimborso dei contributi non dovuti.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 9 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

-
-
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
 - d) riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 75% o del 100%, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente ed il Vice Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.
2. La rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi del Fondo Pensione è disciplinata secondo il principio della pariteticità.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da sessanta componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali trenta in rappresentanza dei lavoratori, trenta in rappresentanza delle Aziende, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di tre volte consecutive.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - approva il bilancio;
 - elegge, nel rispetto del principio di pariteticità, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci secondo quanto previsto dai successivi artt. 18 e 24 e ne delibera la revoca ai sensi degli artt. 2383, comma 3, e 2400 del Codice Civile;
 - determina l'eventuale compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
 - promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei membri del Collegio dei Sindaci e nei confronti della società incaricata della revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalle specifiche norme del Codice Civile;
 - delibera sugli indirizzi generali dell'attività del Fondo, anche sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione;
 - delibera, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, la nomina della società cui conferire l'incarico della revisione legale dei conti, determinandone contestualmente il relativo compenso;
 - delibera, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un'altra società di revisione in conformità a quanto disposto al punto precedente.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione. Delibera altresì lo scioglimento anticipato del Fondo, le procedure di liquidazione, le relative modalità, la nomina ed i poteri dei liquidatori ai sensi del successivo art. 37.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è comunicato ai Delegati e ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica con ricevimento confermato o facsimile almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in casi di particolare urgenza l'avviso può essere inviato a mezzo posta elettronica con ricevimento confermato o tramite facsimile contenente le indicazioni di cui al primo periodo del presente comma, da spedire almeno cinque giorni prima della adunanza.

-
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
 3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da cinque componenti il Consiglio di Amministrazione.
 4. L'Assemblea è convocata nella sede del Fondo, ovvero in altro luogo in territorio nazionale, indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
 5. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di cinquanta Delegati e delibera con il voto favorevole di quaranta Delegati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di quaranta Delegati e delibera con il voto favorevole di trentadue Delegati.
 6. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno cinquantatre Delegati e delibera con il voto favorevole di quarantacinque Delegati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di quarantacinque Delegati e delibera con il voto favorevole di trentotto Delegati. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche per la delibera di scioglimento del fondo.
 7. Il Presidente constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la validità delle eventuali deleghe.
 8. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta conservata dal Consiglio di Amministrazione, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
 9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, nominato dall'Assemblea tra i Delegati, ed è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.
 10. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da dodici componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: i Delegati dei soci lavoratori ed i Delegati delle Aziende in seno all'Assemblea provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi sei Consiglieri, sulla base di liste di candidati - in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente ed in assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile - predisposte da ciascuna parte istitutiva o da Delegati dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati, rispettivamente, in rappresentanza dei soci lavoratori e delle Aziende. Nella compilazione delle liste i promotori tengono adeguatamente conto della candidatura di Delegati. Ciascuna lista sarà composta da 9 candidati, di cui tre supplenti specificamente indicati. Alla lista che otterrà un numero di voti almeno pari ai due terzi dei Delegati di ciascuna parte, sarà assegnata la totalità dei seggi alla stessa parte spettanti. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto numero di voti, si procederà ad un'ulteriore votazione; alla terza votazione si andrà al ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. I Consiglieri che, all'atto della elezione, si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9 del D.M. n. 166/2014 devono far pervenire nel termine di 10 giorni dall'elezione e, comunque, prima dell'insediamento del Consiglio, l'opzione fra l'una e l'altra delle posizioni incompatibili. In mancanza di opzione, di tardiva comunicazione della stessa ovvero di opzione negativa, subentra, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, uno dei supplenti come previsto dal successivo art 19, comma 1.
6. Il candidato al Consiglio di Amministrazione che sia già Delegato in Assemblea decade dall'ufficio in caso di elezione.

-
7. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
 8. I componenti del Consiglio di amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si dovrà procedere alla loro sostituzione mediante il subentro di uno dei supplenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 18, comma 1, e del principio di rappresentanza delle parti istitutive; qualora questi risulti in condizioni di incompatibilità egli può optare fra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili entro 10 giorni dal subentro e, in ogni caso, prima dell'assunzione delle funzioni. La prima Assemblea successiva al subentro provvede alla nomina dei Consiglieri effettivi e dei supplenti necessari per l'integrazione del Consiglio, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 18, comma 3. Se con i supplenti non si completa il Consiglio, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Delegati affinché proceda alla nomina dei membri effettivi e di quelli supplenti necessari all'integrazione del Consiglio.
2. In caso di esaurimento di tutti i supplenti, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Delegati affinché proceda alla elezione dei supplenti. Qualora tale esaurimento riguardi esclusivamente la totalità dei supplenti di una parte, l'Assemblea provvederà alla elezione dei supplenti mancanti al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 18, comma 1.
3. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
5. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
6. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Costituiscono altresì cause di decadenza dall'incarico la perdita dei requisiti legali o statutari ed il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa applicabile.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge, nella prima seduta successiva all'Assemblea che lo ha nominato, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, il Presidente ed il Vice Presidente secondo quanto previsto dall'art. 22;
 - b) nomina il Direttore Generale che è responsabile della forma pensionistica ai sensi di legge, determinandone compensi e durata dell'incarico e ne definisce con una o più delibere le deleghe, tenendo conto della normativa applicabile e dello Statuto;
 - c) provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile e delibera, con il voto favorevole di due terzi dei componenti, norme operative interne per il normale funzionamento del Fondo;
 - d) decide, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri, le opportune iniziative volte a garantire condizioni di trasparenza anche in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa, con riferimento ai rapporti con gli iscritti ai sensi del successivo art. 34;
 - e) predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio di esercizio;
 - f) definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio in conformità alle istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
 - g) delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri, la misura della quota di iscrizione e della quota associativa e definisce le modalità con le quali l'associato può esercitare la facoltà di elevare la propria contribuzione;

-
- h) decide, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse in relazione a quanto stabilito dal successivo art. 27;
 - i) sceglie, con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri, i soggetti gestori di cui all'art. 6 del Decreto nonché la banca depositaria di cui all'art. 7 dello stesso Decreto e definisce i contenuti delle convenzioni;
 - j) individua una o più Compagnie di Assicurazione cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e stipula la relativa convenzione;
 - k) delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, ed in osservanza della normativa vigente in materia, le eventuali convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi; delibera eventuali ulteriori convenzioni con soggetti terzi;
 - l) sottopone all'Assemblea ordinaria proposte relative agli indirizzi generali di gestione del Fondo;
 - m) provvede ad apportare le modifiche al presente Statuto nei casi previsti al successivo art. 36, comma 2, dandone comunicazione all'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile;
 - n) sottopone all'Assemblea straordinaria le proposte relative alle altre modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, nonché l'eventuale procedura di liquidazione del Fondo;
 - o) delibera in ordine a tutte le problematiche inerenti l'adesione al Fondo e il trasferimento, nonché su eventuali ricorsi dei soci;
 - p) vigila sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse;
 - q) delibera sulle conseguenze di comportamenti irregolari da parte dei soci;
 - r) può attribuire incarichi a singoli Consiglieri per la trattazione di particolari argomenti o per il presidio di specifiche funzioni necessarie al funzionamento del Fondo, deliberando con il voto favorevole dei due terzi dei componenti anche in ordine all'eventuale emolumento;
 - s) conferisce al Presidente l'incarico di indire le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, fissandone la data ed opera al fine di garantire la trasparenza e l'efficienza della relativa procedura;
 - t) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad altro Consigliere a tal fine delegato, in ordine all'esercizio dei diritti di voto connessi a valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti;
 - u) segnala alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio;
 - v) stabilisce eventuali variazioni o aggiornamenti alla nota informativa relative alle caratteristiche del Fondo, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
 - w) informa le parti istitutive sul corretto recepimento nello Statuto di eventuali modifiche all'accordo istitutivo nonché sull'impiego delle risorse e sui risultati conseguiti nella gestione medesima.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri. In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione la convocazione viene effettuata dal Consigliere più anziano per età. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, sono effettuate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. L'avviso è inviato ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Sindaci tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica con ricevimento confermato almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione; in casi di particolare urgenza l'avviso può essere inviato a mezzo posta elettronica con ricevimento confermato o tramite facsimile da spedire almeno tre giorni prima della riunione.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, ovvero, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere più anziano per età.
3. La partecipazione di alcuni consiglieri alle riunioni consiliari può avvenire eccezionalmente, qualora il Presidente ne accerti la necessità e verifichi la loro disponibilità al collegamento, mediante la audio/videoconferenza, secondo modalità che garantiscano a tutti i consiglieri la parità informativa e la possibilità di partecipare al dibattito. In tal caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

-
4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza, di almeno sette membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che lo Statuto non preveda diversamente. In caso di parità, al voto del Presidente è attribuito valore doppio. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
 5. Nelle riunioni convocate per deliberare su materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 e 7 del Decreto, salvo giustificato motivo, deve essere presente, in rappresentanza di ciascuna parte, almeno un Consigliere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) o b), del D.M. n. 79/2007.
 6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, anche non Consigliere, che ne cura la redazione, nominato dal Consiglio stesso.
 7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
 8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le Aziende e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b) indice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 20 lettera s), le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento elettorale;
 - c) provvede a convocare e a presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e ad eseguirne le deliberazioni;
 - d) tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza; in particolare, trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive del Fondo, allegando una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa;
 - e) svolge ogni altro compito gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione o dalle norme del presente Statuto.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Direttore generale Responsabile del Fondo

1. Il Direttore generale Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore generale Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore generale Responsabile del Fondo:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

-
- attuare le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b).
7. Il Direttore generale Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. Per l'elezione del Collegio dei Sindaci si procede mediante liste presentate disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva o da Delegati dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle Aziende; ciascuna lista sarà composta da tre candidati, di cui uno supplente; risultano eletti, per ciascuna parte istitutiva, i candidati appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Il candidato che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da tale ufficio in caso di elezione.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea dei Delegati perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Spetta inoltre al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.
2. Il Collegio deve convocare l'Assemblea nel caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, nonché in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità, in coerenza con le norme del Codice Civile e previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri. Formula altresì proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di sua competenza.
4. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
5. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
6. Il Collegio sottopone all'Assemblea la proposta, motivata, per il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso la Consob o nel registro unico gestito dal Ministero dell'Economia di cui al Decreto legislativo n. 39/2010.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte dal Presidente per lettera raccomandata, facsimile ovvero a mezzo posta elettronica con ricevimento confermato, da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno 7 giorni prima della data della riunione.
3. La partecipazione di alcuni sindaci alle riunioni del Collegio può avvenire eccezionalmente, qualora il Presidente ne accerti la necessità e verifichi la loro disponibilità al collegamento, mediante la audio/videoconferenza, secondo modalità che garantiscano a tutti i sindaci la parità informativa e la possibilità di partecipare al dibattito. In tal caso, la riunione del Collegio dei Sindaci si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione, che viene sottoscritto dagli intervenuti. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei componenti; il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**Art. 27 – Incarichi di gestione**

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a) predispone le linee di indirizzo degli investimenti per orientare l'attività del gestore e predetermina i criteri di individuazione e ripartizione del rischio;
 - b) definisce la durata delle convenzioni all'interno di un arco temporale minimo e massimo predefinito, prevedendo altresì termini e modalità di esercizio del recesso sia per inadempimento sia per inadeguatezza dei risultati finanziari, con le conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse;
 - c) indica parametri di mercato, oggettivi e confrontabili, di misurabilità dei risultati della gestione, individuando un periodo temporale di riferimento coerente rispetto alle tipologie di investimento;
 - d) dispone per l'attribuzione al Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo stesso.

-
6. Nella stipulazione e nell'esercizio della convenzione, il Consiglio di Amministrazione persegue l'obiettivo della diversificazione degli strumenti di investimento in un'ottica di ottimizzazione del rapporto fra rischio e rendimento considerato in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
 7. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.
5. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e dei soci per ogni pregiudizio derivante dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione degli Amministratori, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e della società incaricata della revisione legale dei conti.

-
-
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e della società incaricata della revisione legale dei conti devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. Il rapporto associativo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di adesione, di cui al successivo comma 4. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. L'Azienda è tenuta a trasmettere al Fondo la domanda di adesione entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento della stessa.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.